

STATUTO

TITOLO I ASSOCIAZIONE

ART. 1 - *Costituzione*

È costituita l'organizzazione di volontariato ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche e integrazioni, denominata "Scienza Educazione Ricerca Economia Salute – ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" in breve "SERES - ODV", con sede legale in Osimo, Via Grandi n. 10. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di organizzazioni di volontariato.

L'utilizzo nella denominazione della locuzione "organizzazione di volontariato" o dell'acronimo "ODV" è strettamente legato all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Pertanto qualora, per qualsiasi causa, l'associazione non sia più iscritta al Registro, dovrà eliminare tali diciture dalla denominazione sociale. È fatto divieto di utilizzare il riferimento a "organizzazione di volontariato" in assenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o al vigente registro regionale.

ART. 2- *Scopi*

L'Associazione, apartitica e apolitica, assume la forma giuridica di "organizzazione di volontariato" ai sensi del Codice del Terzo settore. L'associazione è costituita da un numero di soci non inferiore a quello previsto dall' art.32 del Codice del terzo settore, si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato personale spontanea e gratuita dei propri associati, svolta in maniera non occasionale, e non persegue in alcun modo finalità lucrative. Ai soci sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario, essendo rimborsabili soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. L'associazione è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'Associazione persegue le proprie finalità in particolare nel settore della tutela della salute ed il raggiungimento e mantenimento del benessere soprattutto nella protezione dei soggetti fragili e svantaggiati.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà

in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del Codice del Terzo settore:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'Associazione nell'ambito delle attività di interesse generale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà:

- a) promuovere la ricerca e modelli assistenziali nel campo medico;
- b) pianificare, predisporre, distribuire e implementare iniziative formative finalizzate a mantenere,



sviluppare e incrementare le conoscenze, le competenze e la performance dei professionisti della Sanità (Educazione continua in Medicina), attraverso programmi ed eventi educazionali (formativi/informativi) di tipo residenziale o programmi di formazione a distanza (FAD);

c) svolgere attività culturali ed educative anche mediante l'organizzazione di corsi, convegni, incontri e la produzione di scritti o altro materiale;

d) fornire prestazioni sanitarie e assistenziali finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, attinenti prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e patologie terminali.

L'Associazione potrà avvalersi per realizzare i suoi fini di un Comitato scientifico costituito da personalità ed esperti di documentata esperienza.

L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Comitato Esecutivo.

L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione, e anche in convenzione, con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata, oppure associarsi con altre istituzioni aventi scopi analoghi, in ambito nazionale o internazionale. In particolare l'Associazione potrà effettuare accordi/convenzioni con gruppi/aziende con attività nel settore delle tecnologie dell'informazione per l'espletamento delle attività formative.

L'Associazione potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari utili o necessarie per il raggiungimento dei suddetti scopi associativi; il tutto nella piena osservanza della normativa vigente in materia.

Per la realizzazione degli scopi sociali l'Associazione potrà servirsi e beneficiare di aiuti e provvidenze di qualsiasi specie ed origine diretti ad assicurare i mezzi finanziari necessari.

ART. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II

ART. 4 - Soci

Il numero dei Soci è illimitato.

Dell'Associazione possono far parte i medici e altro personale con rapporto dipendente o convenzionale con il sistema sanitario nazionale, e tutti coloro che siano sensibili ai problemi della salute e condividano le finalità dell'Associazione.

ART. 5 - Modalità di iscrizione

L'ammissione dei soci avviene su domanda scritta degli interessati, accolta dal Comitato Esecutivo con la maggioranza dei voti entro l'ultimo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. In caso di rigetto della domanda, il Comitato Esecutivo motiva la deliberazione di rigetto e ne dà comunicazione all'interessato entro sessanta giorni. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

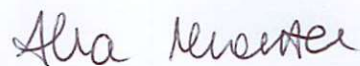
ART. 6 - Diritti e obblighi sociali

Tutti i Soci hanno diritto di partecipazione alle assemblee sociali e godono del diritto all'elettorato attivo e passivo negli organismi dell'Associazione.

Tutti i Soci sono tenuti ad assumere comportamenti in sintonia con gli orientamenti dell'Associazione e a non svolgere attività contrarie ai suoi fini.

Il Comitato Esecutivo può prevedere o meno annualmente una quota associativa, determinandone l'ammontare.

Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le



modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Comitato Esecutivo. L'accesso ai predetti libri presso la sede legale dell'associazione è garantita entro sessanta giorni dalla richiesta, previo accordo con il Presidente dell'associazione.

ART. 7 - *Perdita della qualità di Socio*

La qualità di Socio si perde per decesso, esclusione e recesso.

Il recesso è consentito a qualsiasi Socio, in qualsiasi momento.

L'esclusione è decisa dal Comitato Esecutivo, con deliberazione motivata, nei seguenti casi:

- per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quelle dell'Associazione;
- qualora il Socio non versi annualmente l'eventuale quota associativa, non ottemperi alle disposizioni statutarie o contravvenga a regolari delibere adottate dagli organi sociali;
- qualora arrechi evidente danno morale o materiale all'Associazione con il suo comportamento.

Il provvedimento di esclusione deve essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'associazione.

ART. 8 - *Patrimonio*

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili, comunque acquisiti;
- elargizioni e contributi di soci, di enti pubblici e privati, laici ed ecclesiastici, persone fisiche e giuridiche;
- donazioni ed eredità;
- rendite e rimborsi da convenzioni;
- elargizioni e contributi non destinati a incremento patrimoniale;

proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

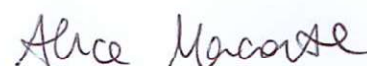
L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 9 - *Entrate*

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalla eventuale quota associativa da versarsi all'associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- da eventuali contributi ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- entrate derivanti da iniziative di raccolta fondi di cui all'art. 7 del Cts;
- da donazioni e lasciti;
- da contributi di imprese e privati;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- proventi derivanti dalle attività previste dall'art. 84 del Codice del Terzo Settore;
- proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- ogni altra entrata prevista dal Codice del Terzo Settore e successive modificazioni.



ART. 10 - *Esercizio sociale*

L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Comitato Esecutivo entro il 10/06 di ciascun anno approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'assemblea degli associati entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ricorrano i presupposti di legge, il Comitato Esecutivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30/06 di ciascun anno per la definitiva approvazione.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

ART. 11 - *Organi dell'Associazione*

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente dell'Associazione;
- organo di controllo monocratico o collegiale (se nominato)
- l'organo di revisione legale dei conti (se nominato).

ART. 12 - *Assemblea dei Soci*

L'Assemblea dei Soci è sovrana; ad essa sono ammessi con diritti di voto tutti i Soci iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il versamento della eventuale quota associativa; ogni socio ha diritto a un solo voto. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di una delega.

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione. È inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Comitato Esecutivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento della quota associativa, indirizzata al Presidente.

L'Assemblea ordinaria dei Soci viene convocata almeno una volta all'anno dal Comitato Esecutivo e delibera in merito all'attività svolta dall'Associazione e sul bilancio.

L'assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca ogni tre anni i componenti del Comitato Esecutivo, l'organo di controllo e/o l'organo di revisione legale dei conti (questi ultimi due se previsti per legge);
- b) approva il bilancio consuntivo e quando obbligatorio per legge il bilancio sociale;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
- e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

L'Assemblea straordinaria dei Soci è convocata dal Comitato Esecutivo o per richiesta motivata di almeno un terzo dei Soci regolarmente iscritti e delibera:

- a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) lo scioglimento e relative modalità di liquidazione, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Ornella Pesarin

Alice Mercante

L'Assemblea viene convocata mediante avviso per lettera semplice ovvero per posta elettronica, contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'Ordine del Giorno, con le indicazioni per la prima e seconda convocazione. L'avviso di convocazione dovrà essere inviato almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita.

Per l'assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'associazione, occorre la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto e il voto favorevole dei due terzi dei voti espressi.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che sia accertabile l'identità e la legittimazione degli intervenuti, lo svolgimento dell'adunanza sia regolare, possono essere constatati e proclamati i risultati della votazione, sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione, sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

ART. 13 - *Comitato Esecutivo*

Il Comitato Esecutivo è composto da un numero variabile di membri compreso tra tre e cinque, scelti tra le persone fisiche associate. I componenti del Comitato Esecutivo sono rieleggibili.

È nominato dall'assemblea degli associati, dura in carica tre anni ed ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, agendo nell'ambito dei principi e degli indirizzi fissati dall'Assemblea dei Soci.

Ai membri del Comitato Esecutivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Il Comitato Esecutivo in prima seduta elegge al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, e può eleggere inoltre il tesoriere economo, determinandone i poteri.

L'adunanza del Comitato Esecutivo è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale.

Il Comitato Esecutivo è validamente costituito con la partecipazione della maggioranza dei Consiglieri; le deliberazioni sono adottate a maggioranza e in caso di parità vale il voto di chi presiede. Le deliberazioni del Comitato esecutivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario verbalizzante. Il presidente o chi ne fa le veci e il segretario che ha il compito di redigere il verbale devono essere personalmente presenti alla riunione.

Il Comitato Esecutivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. È convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con l'indicazione del luogo della riunione. La riunione può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che sia accertabile la identità e la legittimazione degli intervenuti, sia consentita la partecipazione alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

A norma dell'articolo 7, il Comitato Esecutivo può disporre l'esclusione dalla qualità di Socio di chiunque commetta azioni o ponga in essere comportamenti in contrasto con i fini statuari dell'Associazione. Tale atto deve essere comunicato anche all'Assemblea dei Soci.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, si procederà a nuova elezione in Assemblea. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.



Le dimissioni della metà più uno dei componenti del Comitato Esecutivo provocano automaticamente la decadenza dell'intero comitato, che rimane in carica esclusivamente per adempiere ai normali atti amministrativi, con l'obbligo di convocare immediatamente l'Assemblea straordinaria a fini elettivi.

ART 14 - *Presidente dell'Associazione*

Il Presidente dell'Associazione rappresenta la stessa in tutte le sedi e a lui spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente è nominato all'interno del Comitato Esecutivo tra i componenti eletti ed è rieleggibile; convoca e presiede le riunioni del Comitato Esecutivo e ne dirige i lavori; presiede l'Assemblea dei soci.

Il Presidente, congiuntamente con il Tesoriere Economo se nominato, firma gli atti amministrativi d'aspetto economico e finanziario.

In assenza del Presidente, il Comitato Esecutivo e l'Assemblea dei Soci sono presieduti dal Vice Presidente.

Il Presidente potrà essere coadiuvato da una segreteria per le necessità operative e amministrative.

ART. 15 – *Organo di controllo e revisione legale dei conti*

L'Organo di controllo è nominato dall'assemblea dei soci al ricorrere dei requisiti previsti dall'Art. 30 del Codice del Terzo Settore, esercitando le funzioni ed i compiti dallo stesso attribuiti. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall' art.31 del Codice del Terzo Settore, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO IV

MODIFICHE STATUTARIE E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 16 - *Modifiche statutarie*

Ogni modifica al presente statuto potrà essere apportata con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci valida con la presenza di almeno metà più uno degli associati aventi diritto e approvata con il voto favorevole di almeno due terzi dei voti espressi.

ART. 17 - *Scioglimento dell'Associazione*

Lo scioglimento dell'Associazione è proposto dal Presidente dell'Associazione ed approvato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'assemblea.

ART. 18 - *Rinvio*

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui al D. lgs 117/2017, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Orlando Scarpino

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA
UFFICIO TERRITORIALE DI ANCONA

Atto reg.to il 13/02/2022 serie 3

364 per € 1
per il DIRETTORE TERRITORIALE

Alice Merello

La Funzionaria
Maria Ines Masciocchi
*Firma (su delega del Direttore Provinciale
(Danilo Mengoni)